



COMUNE DI STORO
PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI STORO (Provincia di Trento)

Allegato n. 1 a parte integrante della deliberazione
n. CONSIGLIO 20 di data 29/06/09



IL SEGRETARIO

Ufficio tecnico comunale Ufficio tecnico del Comprensorio C8

Varianti 2009 al piano regolatore generale per adeguamenti normativi e altre varianti di pubblico interesse.

Leggi provinciali
5 settembre 1991, n. 22
4 marzo 2008, n. 1
27 maggio 2008, n. 5
24 ottobre 2006, n. 7

Relazione tecnica.

Il disegnatore
geom. Aldino Salvadori



dott. arch. MAURIZIO POLLA
ISCRIZIONE ALBO N° 523

L'urbanista consulente
Capo ufficio tecnico del Comprensorio C8
dott. arch. Maurizio Polla

Fascicolo composto di 15 pagine oltre la presente, allegato alla delibera consiliare n. 20 del 29 giugno 2009

Il Presidente del consiglio



Il segretario

Pagina volutamente in bianco

Varianti 2009 al PRG per adeguamenti normativi

0. - Premesse

0.0 - Professionista incaricato

Il piano è redatto in house dall'ufficio tecnico comunale, dotato di professionalità e strumenti informatici e tecnici idonei allo scopo. L'architetto capo ufficio tecnico è tenuta per legge ad essere assente in questo periodo e all'interno dell'ufficio non vi sono altre professionalità in possesso di titolo idoneo alla firma della variante. Per tale ragione in data 15 aprile 2009 con lettera n. 1945 di protocollo è stata chiesta la collaborazione al comprensorio delle giudicarie e quella giunta comunale in data 23 aprile 2009 ha assunto la delibera n. 63 di indirizzo per consulenza urbanistica al comune di Storo e sottoscrizione della variante al piano regolatore generale autorizzando in tal senso il responsabile del servizio tecnico dott. arch. Maurizio Polla.

0.1. - Breve cronistoria del PRG

Il primo piano regolatore del comune di Storo venne adottato dal commissario ad acta la prima volta con delibera n. 1 dell'11 aprile 1995, venne annullato e riadottato ancora come prima volta dallo stesso commissario ad acta con delibera n. 12 del 18 dicembre 1996 e adottato definitivamente con delibera n. 16 del 6 agosto 1997. La Giunta provinciale lo approvò con modifiche d'ufficio il 29 ottobre 1999 con delibera n. 7175 ed entrò in vigore il 16 novembre 1999. Dal 2000 al 2004 vennero approvate quattro varianti per opere pubbliche, per i patti territoriali e per l'adeguamento al PUP.

Nel 2005 cogliendo l'occasione, prevista dalla legge, del censimento e recupero del patrimonio edilizio tradizionale di montagna venne avviata una variante generale. Il commissario ad acta approvò la prima adozione con delibera n. 2 del 24 marzo 2005, la adozione definitiva con delibera n. 1 del 26 novembre 2007 e la Giunta provinciale la approvò con delibera n. 3113 del 28 dicembre 2007. La variante generale entrò in vigore il 16 gennaio 2008.

Nel 2008 il consiglio comunale approvò una variante per modificare in riduzione il perimetro dell'area per attività produttive artigianali e industriali di livello provinciale a Storo per adattare la previsione urbanistica all'area prevista nel progetto dell'Ufficio aree industriali del Servizio industria della Provincia che verrà acquisita mediante procedura espropriativa. Con l'occasione apportò altre piccole varianti di adeguamento ad esigenze note e per adattare meglio la cartografia del PRG al catasto. Questa variante è stata approvata con delibere 30 aprile 2008 n. 12 di prima adozione e 4 novembre 2008 di seconda adozione. La giunta provinciale ha approvato la variante con delibera n. 3377 del 30 dicembre 2008 ed è entrata in vigore lo scorso 21 gennaio 2009.

0.2. - Normative di adeguamento

In via generale l'art. 33 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (d'ora in poi LP 1/2008) in materia di pianificazione urbanistica e governo del territorio di prossima applicazione stabilisce al comma 2 che «per le varianti al piano regolatore generale si applicano le disposizioni per la formazione del piano con la riduzione a metà dei termini previsti dall'articolo 31, fermo restando che non possono essere adottate più di tre varianti nello stesso biennio e non è ammessa l'adozione di varianti nel semestre che precede il rinnovo del consiglio comunale, salvi i casi di motivata urgenza e gli **obblighi di adeguamento** derivanti dal vigente ordinamento.». (Vedi anche art. 148 comma 4). La presente variante non viene computata nel numero di tre varianti a biennio perché mirata ad adempiere ad obblighi di adeguamento salve anche marginali varianti di portata generale e pubblica. Esse sono:

1. adeguamento delle previsioni del PRG alla recente variante al piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali che ha portato modifiche alla cava di materiale inerte in località Roversella c.c. Storo e Greggi c.c. Darzo (tavola 101 del sistema cave provinciale);
2. recepimento delle disposizioni in materia di distanze stabilite dalla Giunta provinciale con delibera n. 2879 del 31 ottobre 2008 che fissa limiti minimi inderogabili e definisce altresì il concetto di altezza e i criteri di misurazione delle distanze ai sensi dell'art. 58 della LP 1/2008, ove fra l'altro all'art. 8 si fa obbligo ai comuni di provvedere all'adeguamento dei piani regolatori generali alla prima variante successiva alla delibera;

3. con delibera 22 agosto 2008 n. 2129 la Giunta provinciale ha approvato le specificazioni tecniche per l'uniformità e l'omogeneità dei piani territoriali per il collegamento dei sistemi informativi degli enti territoriali nell'ambito del sistema informativo ambientale e territoriale (SIAT) della Provincia, stabilendo che i Comuni, nel caso dell'adozione di piani regolatori generali o di relative varianti, sono tenuti all'adozione delle specificazioni tecniche oggetto del provvedimento;
4. Con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 è stato approvato il nuovo piano urbanistico provinciale ove all'art. 48 comma 2 sono fatte salve diverse disposizioni fra qui quelle agli articoli 37 (aree agricole) 38 (aree agricole di pregio) e 40 (aree a bosco) che prevalgono se più restrittive sulle previsioni degli strumenti urbanistici in vigore fino alla data di entrata in vigore dei piani territoriali delle comunità e dei piani regolatori generali approvati in adeguamento al nuovo piano urbanistico e alla nuova legge urbanistica 4 marzo 2008 n. 1. Ai sensi dell'art. 11 comma 4 del come richiamato dall'art. 37 comma 9 lett. a) a sua volta richiamato dall'art. 38 i perimetri di dette aree agricole possono essere precisati dal PRG seguendo criteri di delimitazione fisici o catastali. Ai sensi dell'art. 40 comma 4 delle NTA del PUP i piani regolatori possono aggiornare i perimetri delle aree a bosco in relazione all'accertata alterazione dello stato dei luoghi, purché le modificazioni non pregiudichino i contenuti sostanziali dei piani forestali e montani. La salvaguardia è stata recentemente rafforzata con la legge provinciale 3 aprile 2009, n. 4 che ha introdotto il comma 7 bis all'art. 148 della LP 1/2008 ove è previsto che **in mancanza di adeguamento del PRG ai principi di tutela delle aree agricole previste dal PUP** la salvaguardia è estesa anche agli interventi di recupero riguardanti edifici esistenti con destinazione diversa da quella agricola o dismessi dall'attività agricola;
5. Altre varianti marginali di pubblico interesse riguardano variazioni alle fasce di rispetto stradale e adattamenti al catasto dei limiti delle zone territoriali omogenee (ZTO), alla rimozione di qualche errore, oltre a migliorie delle formulazioni delle norme tecniche di attuazione (NTA).

In via generale si osserva che l'adeguamento alle previsioni del PUP in regime di salvaguardia comporta oltre alla ridefinizione delle aree a cave, l'ampliamento delle aree agricole primarie e secondarie normate dagli articoli 30 E1 e 31 E2 delle NTA del PRG per comprendere rispettivamente le aree agricole normate dal PUP agli articoli 38 e 37 e di riconosce che lo strumento urbanistico subordinato non comporta nella fattispecie alcun mutamento di destinazione alle particelle interessate stante il superiore regime di salvaguardia, e quindi nella fattispecie la variante in esame può essere considerata un semplice atto di recepimento, senza altre motivazioni se non quelle di natura ricognitoria, non comportando scelte autonome.

0.3. - Mutamento delle destinazioni in atto dei beni di uso civico.

La legge provinciale 14 giugno 2005 n. 6 recante la nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico all'art 18, in ordine alla pianificazione territoriale e mutamento di destinazione in atto dei beni di uso civico, fa obbligo all'ente procedente, dopo aver verificato l'insussistenza di soluzioni alternative all'opera meno onerose e penalizzanti per i beni gravati da uso civico, di acquisire il parere obbligatorio dell'amministrazione competente.

Per le operazioni di adeguamento del PRG alla variante al piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali che hanno portato modifiche alla **cava di materiale inerte** in località Roversella c.c. Storo e Greggì c.c. Darzo (tavola 101 del sistema cave provinciale) sono state interessate le ppff **3650/3** e **3651/1** in c.c. Storo soggette a vincolo di uso civico a favore dei frazionisti di Storo: entrambe cambiano destinazione da aree a cave di inerte ad aree agricole di interesse primario E1.

Per le operazioni di adeguamento del PRG che hanno comportato modifiche alle aree agricole in modo da comprendere in quelle primarie E1 normate dall'art. 30 quelle di pregio provinciale normate all'art 38 della NTA del PUP e nelle **aree agricole** di interesse secondario E2 normate dall'art. 31 delle NTA del PRG le altre aree agricole di interesse provinciale normate dall'art. 37 delle NTA del PUP, sono state interessate le seguenti particelle fondiarie soggette a uso civico, che prima avevano la destinazione a fianco indicata:

Frazione	pf	Precedente destinazione	Nuova destinazione
Darzo	855	Aree agricole di interesse primario E1 art. 30	Aree agricole di interesse secondario E2 art. 31
Darzo	1103	area agricola di particolare pregio paesaggistico E4 art. 33	Aree agricole di interesse primario E1 art. 30
Storo	3232	area agricola di particolare pregio paesag-	Aree agricole di interesse primario E1 art.

Frazione	pf	Precedente destinazione	Nuova destinazione
	3889/1 3825/4 3826 3827	gistico E4 art. 33	30

Infine è stata interessata in parte **la pf 4518** di uso civico dei frazionisti di Storo, nelle altre varianti al PRG finalizzate a rimediare ad alcuni errori di dettagli del PRG per renderlo più adeguato al catasto. Questa particella si trova all'incrocio di due strade e in parte è destinata a parcheggio, mentre nella previsione attuale essa è erroneamente assegnata interamente alla viabilità.

L'amministrazione dei beni di uso civico della frazione di Storo è affidata al comune di Storo ai sensi dell'art. 4 comma 7 della LP 6/2005. Sul mutamento della destinazione in atto si esprime il Consiglio comunale nella medesima seduta in cui è chiamato ad approvare le presenti proposte di variante.

Per le particelle di uso civico della frazione di Darzo è stato chiesto il parere al comitato Asuc con lettera del sindaco prot. n. 5489-se/gb del 7 giugno 2009. Il comitato Asuc si è espresso nella seduta del _____.

La verifica in ordine alla compatibilità del mutamento di destinazione con la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e il soddisfacimento delle esigenze della collettività beneficiaria del diritto di uso civico sarà effettuata mediante una conferenza dei servizi indetta dal servizio provinciale alle autonomie locali alla quale parteciperanno i rappresentanti delle strutture provinciali interessate nonché del comune e dell'ASUC interessata. Il comune di Storo provvederà a chiedere la conferenza dei servizi dopo il passaggio in consiglio comunale delle proposte di delibera di variante al PRG e di espressione di parere sui beni di uso civico della frazioni di Storo e di Darzo.

1. - Piano cave: recepimento degli stralci alla cava Roverselle (tav. 101 del Piano provinciale).

1.1. - Lo stralcio del piano cave

La legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 recante la disciplina dell'attività di cava all'art. 4 comma 10 bis come aggiunto dall'art. 33 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16 dispone che «il piano cave può essere modificato d'ufficio con una procedura semplificata nel caso di stralcio totale o parziale di aree esaurite o di aree per le quali il comune chiede il motivato stralcio. In tale caso la Giunta provinciale approva la modifica sentito il comitato cave, previo accertamento da parte del servizio competente in materia mineraria». Il comune di Storo con lettera del 26 novembre 2008, prot. 11104 ha chiesto la modifica d'ufficio dell'area estrattiva denominata "Roversella" individuata alla tavola 101 del Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali, adducendo motivazioni legate alla vocazione agricola di gran parte dell'area ed alla conseguente necessità di realizzare interventi edilizi, attualmente non autorizzabili perché ricadenti in area estrattiva. Successivamente il comune ha trasmesso altre lettere che hanno meglio specificato e motivato la richiesta di stralcio ed in particolare:

- 12 dicembre 2008 – prot. 11674, con la quale ha indicato le motivazioni a supporto della richiesta di stralcio della parte nord della porzione in destra Chiese, legate alla permuta tra la ditta che coltiva la cava e l'ASUC di Darzo in considerazione del completamento della sua coltivazione e dell'intenzione di individuarla nel PRG come "Area per produzione e recupero materiali inerti";
- 16 gennaio 2009 – prot. 428, con la quale ha definito più correttamente la perimetrazione della modifica e fornisce ulteriori motivazioni legate alla vocazione agricola della zona;
- 20 gennaio 2009 – prot. 501 – SE/gb, con la quale ha meglio precisato le dimensioni della riduzione nella zona sud.

La Giunta provinciale con delibera 20 febbraio 2009 n. 296 ha approvato le modifiche al piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali riguardanti tra l'altro il territorio del comune di Storo come evidenziato nella nuova planimetria della area estrattiva in località Roversella di Storo e Greggi di Darzo- tavola 101 del piano provinciale. L'art. 5 della citata legge reca disposizioni in materia di coordinamento del piano cave con altri strumenti di pianificazione e stabilisce che «Le previsioni del piano cave sono direttamente applicabili alle aree da esso individuate, a decorrere dalla data d'individuazione e fino al loro stralcio; le previsioni dei

piani regolatori generali, comprese quelle approvate dopo l'individuazione delle aree da parte del piano cave, sono sospese, fatto salvo quanto previsto dal comma 2. I comuni adeguano le previsioni cartografiche dei piani regolatori generali ai contenuti del piano cave ai sensi dell'articolo 42 bis, comma 4, della legge provinciale n. 22 del 1991.

1.2. - L'adeguamento del PRG al piano cave.

La tavola 101 del piano provinciale cave è denominata Roverselle ma in realtà riguarda sia la località Roversella in c.c. Storo in sponda orografica sinistra del fiume Chiese che la località Greggi in c.c. Darzo in sponda destra. La riduzione del perimetro del piano cave provinciale previsto nella tavola 101 è stato, come sopra riferito, disposto dalla Giunta provinciale su conforme parere del comitato a seguito della richiesta del comune di Storo. Questa era motivata dalla necessità di consentire alle aziende agricole insediate ai margini della zona di poter svolgere la loro attività e di poter operare beneficiando delle agevolazioni di settore e di poter effettuare anche quegli interventi edilizi consentiti nelle aree agricole, e che sono preclusi se compresi nel piano provinciale cave. Quindi le aree a ciò vocate che ora sono escluse dal piano cave vanno assegnate alle aree agricole di pregio. Le motivazioni aggiuntive del comune di Storo consideravano anche la necessità di consentire alle aziende concessionarie di poter continuare a svolgere l'attività di lavorazione e recupero di materiali inerti con produzione calcestruzzo e attività affini nei luoghi in cui originariamente avevano fissato gli impianti per la lavorazione del materiale inerte derivante dalla cava in concessione. Infine a sud della località Greggi veniva chiesta una riduzione per consentire lo sviluppo di viabilità pubblica in zona. Le richieste del comune ora devono venir tradotte in variante urbanistica.

Nel corso istruttorio della presente variante e alla luce anche della standardizzazione della simbologia di cui di riferirà sotto al punto 3 è emerso che il recepimento negli strumenti urbanistici locali delle previsioni del piano provinciale cave è solo temporaneo e ha validità fino alla completa utilizzazioni delle sostanze minerali, tanto che ad esaurimento delle vene e delle giacenze, previa constatazione accertativa da parte del servizio minerario, sono possibili le attività edilizie consentite dal PRG in via definitiva. Ciò significa che in occasione del presente recepimento è necessario stabilire che il livello (layer) cartografico che rappresenta su carta l'area soggetta alla normativa sulle cave è sovrapposto e lascia intravedere il sottostante livello con cartiglio riempitivo che rappresenta cartograficamente l'area sottoposta alla norma definitiva di piano, quando a cava esaurita. Questo concetto è ribadito anche a pagina 10 della relazione allegata alla delibera della Giunta provinciale 22 agosto 2008 n. 2129 sulla standardizzazione.

1.2.1. - Le previsioni per le aree dismesse dagli stralci al piano cave.

In c.c. Storo:

La maggior parte dell'ampia area a nord già utilizzata da alcune aziende agricole con coltivazioni pregiate per la produzione del Nostrano di Storo e piccoli frutti può essere assegnata ad area agricola primaria E1 come l'area circostante e la Giunta provinciale nell'approvazione in sede propria della variante darà atto che il piano urbanistico provinciale di cui alla L.P. 27 maggio 2008, n. 5 sarà modificato sotto il profilo cartografico con l'ampliamento delle nuove aree agricole di pregio in località Nascaletta ai sensi dell'art. 38, comma 7 delle norme di attuazione del PUP.

La parte rimanente all'esterno dei bordi del ridotto perimetro di cava viene assegnata alle aree di recupero ambientale di cui al nuovo art. 24 ter, in cartografia: "aree con specifico riferimento normativo - aree di recupero ambientale" in continuità con la destinazione finale delle contigue aree per ora comprese nel piano cave.

In c.c. Darzo:

A nord. La porzione più a nord, è costituita da un'area dismessa dal concessionario dell'attività di cava che con recente atto di permuta a rogito del segretario comunale di Storo Rep 1099 di data 12 dicembre 2008 viene ceduta all'Asuc di Darzo e viene assegnata come quelle circostanti alle aree di particolare pregio naturalistico paesaggistico ambientale normate dell'art. 38, che con l'occasione viene modificato per chiarire meglio che sono consentiti gli interventi finalizzati all'attività dilettantistica di pesca sportiva. L'area di mezzo che confina con il perimetro di cava viene assegnata alle aree per "produzione e recupero materiali inerti" normata dall'art 22 ter delle NTA del PRG, che in rubrica sarà con questa variante modificata in "area per la lavorazione del materiale estrattivo."

A sud. Viene riservata l'area necessaria per sistemare la viabilità di zona e la rimanente parte a sudovest è assegnata alle aree agricole non di pregio e quindi non assumibili in quelle degli articoli 37 e 38 del PUP.

1.2.2. - Le previsioni definitive delle ZTO nelle aree ancora ricomprese nel piano cave

Per queste aree, come sopra riferito al punto 1.2., la normativa immediatamente ma temporaneamente applicabile è quella provinciale del piano cave e quella prevista all'art. 24 delle NTA. Tuttavia, come detto, è necessario prevedere anche la sottostante ZTO a titolo definitivo. Per queste aree e quelle immediatamente adiacenti rimaste esterne all'ultima perimetrazione del piano cave si è ritenuto opportuno proporre una norma specifica alle NTA con l'aggiunta dell'art. 24 ter (come già fatto con l'art. 24 bis) rubricato "aree di recupero ambientale." Per tali aree sono previsti i movimenti terra e altri interventi di bonifica per il recupero all'uso agricolo delle stesse. Sono ammessi gli interventi già previsti dagli articoli 29 e 32 per le aree agricole.

2. - Recepimento delle disposizioni in materia di distanze stabilite dalla Giunta provinciale.

La LP 1/2008 all'art. 58 con riferimento agli standard urbanistici stabilisce che «la Giunta provinciale può determinare, per zone territoriali omogenee, i limiti di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati e dai confini di proprietà, nonché i rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, che devono essere osservati dagli strumenti di pianificazione territoriale e dai relativi piani attuativi.»

La Giunta provinciale vi ha provveduto con delibera 31 ottobre 2008 n. 2879. La stessa legge 1/2008 all'art. 36 in merito ai "contenuti del regolamento edilizio comunale" al primo comma lett. c) dispone che il regolamento edilizio determina "le disposizioni integrative degli standard stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 58 per quanto concerne le distanze fra le costruzioni e dai confini, le sporgenze sulle vie e piazze pubbliche, i parcheggi a servizio degli edifici." L'assessore all'urbanistica e enti locali con circolare del 6 marzo 2009 n. 2047-13 II DG-LZ ha sottolineato che la deliberazione della Giunta provinciale fissa limiti minimi inderogabili, ma ciò non toglie che gli strumenti urbanistici subordinati possano determinare distanze maggiori qualora le esigenze della pianificazione urbanistica locale, in relazione alle diverse tipologie di intervento o alle aree interessate, lo rendano opportuno.

Il consiglio comunale di Storo con delibera n. 31 del 22 dicembre 2008 ha provveduto ad adeguare il regolamento edilizio comunale recependo anche le disposizioni provinciali in materia di distanze, la definizione del concetto di altezza e i criteri di misurazione delle distanze. Nel regolamento è stato ripreso pedissequamente quanto ivi stabilito inserendo all'art. 20 lett. i) il primo comma dell'art. 2 con l'aggiunta della seguente frase: "Nel caso di un fabbricato a gradoni addossato al terreno, è ammessa la misurazione per corpi di fabbrica" e alla lettera m) gli altri commi da 2 a 5 sempre dell'art. 2. Gli articoli da 3 a 7 della delibera sono stati ripresi negli articoli aggiunti dal 20 bis a 20 sexies.

La citata delibera della Giunta provinciale all'art., 8 riguardante le norme finali dispone che i comuni provvedano all'adeguamento dei piani regolatori generali e dei regolamenti edilizi contestualmente alla prima variante al piano regolatore adottata successivamente all'entrata in vigore della deliberazione. Si pone quindi la necessità di rivedere in proposito le NTA del PRG.

A questo proposito è opportuno rammentare che nella adozione definitiva della variante generale adottata dal Commissario ad acta nel 2007, come spiegato nella relazione finale a pagina 5 «È stata operata invece una sostanziale rielaborazione della parte normativa eliminando la parte terza e tutte quelle norme che compongono il regolamento edilizio comunale già predisposto dall'amministrazione e che verrà approvato separatamente ma contemporaneamente all'adozione finale del PRG. In coerenza a quella scelta le norme in materia di distanze, altezza e relativi criteri di misurazione sono contenute ora nel regolamento edilizio.»

Si deve osservare che nelle NTA del PRG del comune di Storo le norme relative alle distanze erano già conformi a quanto stabilito con deliberazione della Giunta provinciale, fissando in via generale ml 10,00 tra edifici e ml. 5,00 dai confini, fatti salvi i volumi accessori per i quali le distanze sono rispettivamente ridotte a ml 3,00 e ml 1,5 con le seguenti differenze:

1. Nelle aree destinate ad insediamenti produttivi o ad essi assimilati, corrispondenti alla zone D del DM 1444/1968 e alla prima lettera dei codici shapefile) la distanza minima prevista dalla deliberazione della Giunta provinciale è ridotta a ml 6,00 mentre le norme delle NTA comunali mantengono le distanze ge-

nerali di ml 10,00. Solo all'art. 28 relativo alle aree per attrezzature ricettive alberghiere esistenti è prevista l'ipotesi di altezze superiori ai ml 10,00 ove viene stabilito anche che la distanza in tal caso deve essere maggiore e pari all'altezza in caso di distanza da altri edifici e a metà altezza rispetto ai confini.

2. Nelle norme generali e nelle singole norme di zona viene costantemente ripetuta la frase: "per il volume interrato la distanza dai confini non può essere inferiore a 1.50 mt."

In sede di adeguamento si ritiene di conservare le maggiori distanze fra edifici e dai confini nelle zone produttive stabilite in sede locale, constatando che la norma è sempre stata bene accettata e non ha mai comportato problemi, mentre si può eliminare la distanza dai confini dei volumi interrati sotto il piano di campagna, recependo il principio fissato dalla Giunta provinciale.

Operativamente si provvede ad eliminare dalle NTA tutti i riferimenti alle distanze fra edifici e dai confini ad esclusione degli articoli da 16 a 20, 22 ter e da art. 26 ad art 28 ove si mantengono le distanze stabilite anche se maggiori rispetto a quelle fissate dalla delibera della Giunta provinciale e si elimina ricorrentemente la frase: "per il volume interrato la distanza dai confini non può essere inferiore a 1.50 mt.". Inoltre all'art. 8 comma 16 si fa un espresso rinvio in materia di distanze al regolamento edilizio inserendo le seguenti parole: "Le distanze minime tra edifici e dai confini, il concetto di altezza e i criteri di misurazione delle distanze sono definiti con delibera della Giunta provinciale in virtù dell'art. 58 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 sulla pianificazione urbanistica e governo del territorio. Le disposizioni della Giunta provinciale sono recepite nel regolamento edilizio comunale. Nelle zone produttive contrassegnate dal shapefile con nome che inizia con la lettera D di cui agli articoli da 16 a 20, 22 ter e da art. 26 ad art 28 sono fissate in queste norme distanze maggiori. La distanza dalle strade è quella stabilita dall'art. 55 delle presenti norme, salvo diversa precisazione normativa o cartografica. Non si tiene conto di eventuali indicazioni sulle distanze contenute nelle tabelle e nei disegni e schemi tipologici nell'allegato alle presenti norme."

Si sono tolti tutti i riferimenti al rinvio all'art. 55 sulle distanze dalle strade, lasciando al citato art. 8 comma 16 il rinvio generale ivi compresa l'ipotesi di diversa prescrizione normativa o cartografica. Si sono tolte le definizioni eventuali dei volumi tecnici sostituendole con il rinvio generale alle norme previste dal regolamento edilizio comunale

Per armonizzare le norme del regolamento edilizio comunale con le norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale nella stessa seduta consiliare si sono apportate delle ulteriori modifiche anche al regolamento edilizio che verrà inviato al servizio urbanistica per consentire la verifica di coerenza come previsto nella citata circolare dell'assessore del 6 marzo 2009.

Le modifiche sono le seguenti:

1. All'art. 20 ter che riprende l'art. 4 della delibera della Giunta provinciale è stato aggiunto il seguente comma 3: "Nelle aree di cui al comma 1 sono fatte salve la maggiori distanze stabilite dalle norme di attuazione del piano regolatore generale."
2. All'art. 20 quater che riprende l'art. 5 della delibera è aggiunta la seguente frase: "Per le deroghe di cui agli articoli 104 e 105 della LP 22/1991 sono ammesse distanze minori nel rispetto di quanto stabilito all'art. 74 delle NTA del PRG" e il seguente comma 4. "Negli interventi di demolizione e ricostruzione di cui al comma 1 lettera a) ove non sia possibile la ricostruzione nel rispetto delle distanze minime mantenendo la medesima superficie coperta ancorché di forma diversa, è ammessa la demolizione e ricostruzione alla maggior distanza possibile dai confini e dagli edifici."
3. All'art 20 quinquies, che riprende l'art. 6 della delibera della Giunta provinciale, era già aggiunto fin dal dicembre scorso il seguente comma: "3. Agli effetti delle distanze sono equiparati ai manufatti accessori i muri di contenimento di terrazzamenti artificiali come indicato agli art. 35 e 36, gli arredi da giardino come indicati all'art. 38 e i pannelli termici o fotovoltaici come indicati all'art. 81."

3. - Adeguamento alle specificazioni tecniche per l'uniformità e l'omogeneità dei piani territoriali.

In occasione di questa variante, adempiendo all'obbligo imposto dalla delibera della Giunta provinciale 22 agosto 2008 n. 2129 citata in premessa, viene rifatta la cartografia e vengono modificate le NTA con particolare riferimento alle rubriche delle norme relative alle ZTO.

Alla stessa pagina 5 della relazione finale della precedente variante adottata dal commissario ad acta e già citata qui sopra è scritto: “Come precisato in altra parte della presente relazione si è colta l'occasione della variante puntuale al P.R.G. per elaborare anche una nuova stesura cartografica e normativa del P.R.G. in vigore integrato con le varianti puntuali già autorizzate secondo i nuovi sistemi di informatizzazione georeferenziati dialoganti con quelli adottati dalla PAT per la stesura del Piano Urbanistico Provinciale, cercando di mantenere l'impianto cartografico originario soprattutto per l'individuazione delle cromie e simbologie che definiscono le varie zonizzazioni.”

Il lavoro di informatizzazione era stato effettuato con il software ArcGis prodotto dalla ESRI e con soddisfazione si può constatare che lo standard di interscambio delle informazioni geografiche scelto dal comune sia quello stesso scelto anche dalla Provincia ed è **Shapefile ESRI** un popolare formato vettoriale per sistemi informativi geografici. Il formato è stato sviluppato e regolato dalla stessa ESRI che ha prodotto ArcGis ed emesso come (quasi) Open Source, allo scopo di accrescere l'interoperabilità fra i sistemi ESRI e altri GIS. Di fatto è diventato uno standard per il dato vettoriale spaziale, e viene usato da una grande varietà di sistemi GIS. Un sistema informativo territoriale (SIT; in lingua inglese Geographic(al) Information System, abbreviato in GIS) è un sistema informativo computerizzato che permette l'acquisizione, la registrazione, l'analisi, la visualizzazione e la restituzione di informazioni derivanti da dati geografici (geo-referenziati).

Il PRG di Storo è già in ambiente GIS standard su base catastale georeferenziata nel sistema geodetico mondiale UTM WGS84-ETRS89. Si sono volute salvare le cromie e simbologie che nei precedenti sistemi definivano le varie zonizzazioni ed ora queste vanno tutte rifatte per recepire la definizione della legenda standard provinciale che dovrebbe essere in grado di rappresentare tutte le destinazioni urbanistiche funzionali alla disciplina d'uso del territorio.

La definizione della legenda standard è impostata sulle zone territoriali omogenee definite dal D.M. 1444/1968; i cartigli della legenda sono quindi articolati secondo i temi della disciplina urbanistica consolidata e rispondono alla necessaria coerenza con il Piano urbanistico provinciale. La configurazione dei cartigli distingue tra destinazioni d'uso del territorio (retino) e vincoli (strato informativo). I cartigli della legenda standard sono dunque raggruppati nelle seguenti zone territoriali omogenee:

- **aree di antico insediamento (zone A)** e di interesse ambientale e culturale: in questo quadro sono raggruppati gli elementi naturali che segnano il territorio, le rispettive aree di tutela nonché le aree di protezione culturale, archeologica e naturalistica; al di là della rappresentazione degli elementi fisici, si tratta prevalentemente di strati informativi che rappresentano non destinazioni d'uso del territorio ma vincoli urbanistici. I contenuti delle zone A sono relativi alla pianificazione degli insediamenti storici (destinazioni d'uso, categorie operative), al fine della definizione alla scala di dettaglio (scala 1:1000) degli interventi che riguardano manufatti e spazi aperti nelle aree di antica formazione;
- **aree per insediamenti consolidati (zone B) e zone per insediamenti nuovi o di riqualificazione (zone C)**: le zone territoriali B e C sono quelle destinate prevalentemente agli insediamenti sia residenziali che multi funzionali, differenziate a seconda degli indici edificatori o delle finalità; queste zone comprendono le aree di riqualificazione urbana e territoriale, finalizzate alla riconversione di insediamenti dismessi e alla localizzazione di una pluralità di funzioni; (Nel PRG di Storo non ci sono aree C).
- **aree a verde privato (zone H)**: sono aree, prive di sostanziale capacità edificatoria ma prossime agli insediamenti, in quanto finalizzate alla loro tutela ambientale e paesaggistica;
- **aree destinate ad attività economiche (zone D-L)**: questa categoria raggruppa le destinazioni d'uso (retini) relative alle attività produttive del settore secondario e terziario (zone D), come aree produttive del settore secondario, aree commerciali, aree miste tra cui quelle terziarie e direzionali, aree di servizio, aree alberghiere e in generale finalizzate alle attrezzature turistiche come le zone a campeggio. Rispetto alle aree per attrezzature alberghiere la legenda riporta un'articolazione in sottozone rilevanti sotto il profilo delle trasformazioni d'uso del territorio; **le aree estrattive (zone L) sono indicate come vincolo che va sovrapposto alla destinazione finale dell'area e al suo programma di ripristino;**
- **aree destinate a usi agricoli, forestali e pascolivi (zone E)**: le destinazioni d'uso del territorio aperto sono quelle adottate nel nuovo PUP (aree agricole di pregio, aree agricole, aree a bosco, a pascolo); un ulteriore strato informativo rappresenta gli insediamenti agricoli come, ad esempio, le zone per attività zootecniche che si collocano nelle aree agricole ma con parametri specifici;
- **aree per attrezzature e servizi (zone F)**: questa categoria si articola tra le aree per attrezzature e servizi di livello provinciale e sovralocale o locale (retini), distinguendo come nel PUP tra attrezzature esistenti e di progetto;

- **aree per infrastrutture e servizi (zone F):** questa categoria si articola tra le aree per attrezzature e servizi di livello provinciale e sovralocale o locale (retini) e le aree per infrastrutture legate alla mobilità. Per quest'ultimo sistema le signature di legenda sono fornite sia come elementi areali che come elementi lineari;
- **aree di rispetto:** si tratta di fasce di rispetto, quindi strati informativi, che si sovrappongono alle diverse destinazioni d'uso del territorio. Fermo restando che tali fasce sono fissate da specifici disposti normativi e che le modalità di misurazione tengono conto degli elementi fisici di riferimento, le stesse vanno riportate sulla cartografia del piano per assicurare completezza e coerenza alle destinazioni d'uso del territorio. Con l'occasione si sono recepiti gli shapefile relativi ai limiti territoriali di competenza del comune della sovrintendenza dei beni culturali con i vincoli diretti e indiretti e dei beni archeologici.

L'adeguamento avviene a livello cartografico e a livello normativo.

3.1. – A livello cartografico.

Si sono rinominati tutti i shapefile secondo gli standard provinciali recependo i simboli proposti con i colori RGB indicati per la linea contorno, e per la prima e seconda campitura. I nomi dei singoli shapefile sono così composti: X###_T dove la X sta per la lettera che contraddistingue l'area o ZTO (zona territoriale omogenea) secondo i temi indicati dal citato DM 1444/1968, ### sta per un numero di tre cifre fornito dalla Provincia per ciascun simbolo e dopo il trattino basso la lettera T sta per la tipologia dello shapefile ove P sta per poligono, L sta per linea N sta per nodo. Ogni shapefile così denominato termina con il punto e l'estensione shp.

3.2. – A livello normativo.

3.2.1. - Schema di equiparazione

L'art. 8 della citata delibera della Giunta provinciale 2879/2008 dispone che con il provvedimento di adeguamento i comuni approvano uno **schema di equiparazione** delle diverse destinazioni insediative previste dal piano regolatore generale rispetto alla classificazione delle aree del DM 1444 del 1968 richiamate dagli articoli 3 e 4 della delibera divenuti articoli 20 bis e 20 ter del regolamento edilizio comunale. Lo schema di equiparazione avviene all'art. 7 relativo ai contenuti del sistema insediativo - produttivo e infrastrutturale e all'art. 10 relativo all'articolazione in aree del territorio comunale ove accanto alla zonizzazione proposta viene riportata la classificazione del DM 1444/1968 che poi viene ripresa nelle rubriche dei singoli articoli di zona. In via generale all'art. 7 sui contenuti del sistema insediativo - produttivo e infrastrutturale e all'art. 10 sull'articolazione in aree del territorio comunale e nelle singole rubriche dei singoli articoli si sono aggiunti i nomi degli shapefile secondo lo standard indicato dalla PAT.

3.2.2. - Definizioni e descrizioni delle classi e rubriche degli articoli delle NTA

In alcuni casi si sono corrette le rubriche delle NTA per facilitare il confronto con le definizioni o descrizioni standard degli shapefile. Nei casi generici come lo shapefile Z602_P si è lasciata la descrizione puntuale aggiungendo quella proposta come standard.

3.2.3. - L'ordine degli articoli e classificazione delle aree agricole

È stato rifatto l'ordine degli articoli da 30 a 38 e sono stati modificati i numeri della lettera che contraddistingue le singole zone per facilitare il confronto con l'ordine progressivo dei codici shp da E101 a E109.

3.2.4. - le fasce di rispetto

Per le fasce di rispetto degli elettrodotti da indicare con lo shapefile G104_P si è fatto riferimento al DM 29 maggio 2008 (G.U. 156 del 5.7.2008 S.O. n. 160) di approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti e in cartografia sono indicate le distanze di prima approssimazione (DPA). Di ciò viene dato conto con l'introduzione del comma 4 all'art. 46 bis. A questo proposito si segnala che con lettera del 6 aprile 2009 prot. 3324 è stato chiesto a Terna spa che vengano fornite le distanze di prima approssimazione agli elettrodotti ad alta tensione. Analoga richiesta è stata inoltrata a Cedis e a SET i quali ultimi hanno chiarito che non gestiscono linee ad alta tensione: ve ne sono di media tensione di 20.000 V per le quali la DPA misura 5,5 ml che è stata messa in mappa. Terna non ha ancora risposto e nelle

more si è indicata una distanza di 19 ml per la linea a 132 Kv a tre cavi e di 40 ml per quella a 132 Kv a 6 cavi e per quelle a 220Kv a 6 cavi stando prudenzialmente a indicazioni di riviste specializzate. Per l'adozione definitiva si conta di poter ottenere e riportare le DPA ufficiali.

3.2.5. - Eliminazione delle differenze nelle strade di progetto o da potenziare della presenza o meno dei marciapiedi

Agli articoli 10 e 55 si elencano le categorie di attrezzature per la mobilità (strade) del PRG distinguendo per le strade da potenziare o per le strade di progetto quelle con marciapiede da quelle senza marciapiede. Questa distinzione (ricorrente per altro solo in legenda e in cartografia) non è prevista nella deliberazione della Giunta provinciale n. 909 del 3 febbraio 1995 modificata da ultimo con delibera n. 890 del 5 maggio 2006 sulle fasce di rispetto delle strade e negli shapefile proposti come standard. Le parole "con marciapiede" e "senza marciapiede" vengono eliminate dagli articoli 10 e 55.

4. - Adeguamento cartografico e normativo alle previsioni del PUP valevoli in salvaguardia.

Come spiegato al paragrafo 0.2. punto 4 fino alla data di entrata in vigore dei piani territoriali delle comunità e dei piani regolatori generali, approvati in adeguamento al vigente piano urbanistico provinciale e alla legge urbanistica, l'articolo 8, i commi 4 e 5 dell'articolo 28, il comma 2 dell'articolo 31, i commi 1 e 2 dell'articolo 32 (programmazione urbanistica del settore commerciale già precedentemente recepita in questo PRG) e gli articoli 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 46 e 47 prevalgono, se più restrittivi, sulle previsioni degli strumenti urbanistici in vigore o soltanto adottati non compatibili con essi; in attesa che tali strumenti di pianificazione territoriale siano adeguati al PUP le predette previsioni non compatibili sono sospese. In dettaglio:

1. l'art. 8 riguarda le invarianti ed elenca gli elementi che le costituiscono: a parte le aree agricole di pregio di cui all'art. 38 delle NTA del PUP richiamate dalla lett. e) c'è un rinvio generale all'allegato D) ove il territorio di Storo risulta nominato sono per i siti archeologici, i beni culturali e i siti di Natura 2000 già individuati con appositi shapefile nel PRG;
2. i commi 4 e 5 dell'articolo 28 sono relativi ai ghiacciai non presenti sul territorio comunale;
3. il comma 2 dell'articolo 31 riguarda spazi e attrezzature di livello provinciali non individuati sul territorio di competenza;
4. i commi 1 e 2 dell'articolo 32 riguardano la programmazione urbanistica del settore commerciale già precedentemente recepita in questo PRG con la variante n. 2 approvata con delibere consiliari 27 novembre 2002 n. 41 e 26 febbraio 2003 n. 12;
5. l'art. 33 riguarda le aree produttive del settore secondario di livello provinciale e locale già coerentemente individuate e regolamentate con la variante di adeguamento al precedente PUP approvata con delibere consiliari 27 novembre 2003 n. 51 e 26 gennaio 2004 n. 1;
6. l'art. 34 riguarda le aree di riqualificazione urbana e territoriale costituite da periferie urbane o da altre aree oggetto di fenomeno di degrado insediativo. Il PUP non individua aree di questo tipo sul territorio del comune di Storo. Le quattro aree A, B, C e D individuate dal PRG nei centri storici restano autonomamente normate dalle NTA;
7. l'art. 35 riguarda aree sciabili e sistemi piste - impianti non presenti sul territorio comunale;
8. gli articoli 37 e 38 e 40 riguardano le aree agricole e aree a bosco sulle quali si relaziona più oltre;
9. l'art. 41 riguarda le reti per la mobilità già previste anche in questo PRG;
10. gli articoli 46 e 47 riguardano le opere di infrastrutturazione, attività agricole e attrezzature sportive di carattere strategico previste nei piani territoriali e le aree per infrastrutture militari. Viene riformulato il comma 14 dell'art. 8. delle NTA con richiamo a questi articoli del nuovo PUP.

4.1. - Adeguamento delle aree agricole e a bosco del PRG alle aree agricole e a bosco del PUP in salvaguardia.

Nelle NTA del PRG sono state aggiunte modifiche agli articoli 30 per le aree agricole di pregio E101_P), 31 per le aree agricole secondarie E102_P e 34 per le aree a bosco E106_P per chiarire che i perimetri di dette aree sono stati precisati nel rispetto dei criteri di delimitazione indicati all'art. 11 comma 4 delle NTA del PUP e le norme sono adeguate ai contenuti delle NTA del PUP indicati rispettivamente degli art 38 per le aree agricole di pregio, art. 37 per le aree agricole secondarie e 40 per le aree a bosco, per cui si intendono su-

perate le misure di salvaguardia previste all'art. 40 comma 2 delle NTA del PUP e dall'art 148 comma 7 bis della LP 1/2008. Come già chiarito nelle premesse, in questa variante vengono riviste le classificazioni delle aree agricole adeguandole in modo da ricomprendere nei singoli perimetri di zona quelle previste dal PUP. Tale operazione è considerata di natura puramente ricognitoria di destinazioni già in essere, senza contenuti volitivi e discrezionali da parte del consiglio.

5. - Altre varianti marginali di pubblico interesse.

In premessa si è già ricordato che ai sensi dell'art. 33 della LP 1/2008 questa variante non deve rispettare i limiti delle tre varianti in un biennio poiché si tratta di obblighi di adeguamento. Con l'occasione sono ammesse anche altre varianti marginali di pubblico interesse qui di seguito illustrate.

5.1. - Adeguamenti cartografici per far coincidere i bordi delle ZTO con i confini catastali in prossimità della viabilità e quando le differenze sono modeste.

Il nuovo Piano urbanistico provinciale all'articolo 3, comma 5, delle norme di attuazione prevede che i perimetri delle aree indicate nella cartografia sono precisati ed interpretati, secondo le rispettive competenze tenuto conto della configurazione e morfologia degli elementi territoriali interessati, facendo riferimento all'uso di limiti fisici evidenti (viabilità, corsi d'acqua, orografia, cambi di coltura, limite delle aree boscate) e coerenti con i caratteri dell'area considerata, a limiti prefissati da fasce di grandezza uniforme e curve di livello ed infine a limiti amministrativi e catastali. In questa ottica sono ritoccati i bordi delle ZTO per farli combaciare ove ciò non risultasse con le strade e per eliminare sfridi e residui incoerenti con limiti fisici evidenti fra zone diverse.

5.2. - Modifiche alla pianificazione della viabilità e alle relative fasce di rispetto.

In questa occasione il consiglio comunale ritiene di rivedere alcune scelte operate a suo tempo dal commissario ad acta in materia di pianificazione della viabilità con riferimento alle strade da potenziare e alle strade di progetto, poiché è necessaria una correlazione con i programmi di legislatura e con i piani triennali delle opere pubbliche che vengono annualmente approvati in occasione delle deliberazioni sui bilanci preventivi annuali e pluriennali, ridimensionando quelle previsioni che risultano incompatibili. In alcuni casi si sono trasformate strade da potenziare in strade esistenti poiché, come chiarito dalla delibera della Giunta provinciale sulle fasce di rispetto e come riaffermato all'art. 55 comma 17 lett c) delle NTA alle volte sono sufficienti le fasce di rispetto delle strade esistenti, perché anche esse sono considerate aree preordinate all'espropriazione.

5.3. - Aree per le lottizzazioni.

Il commissario ad acta nella variante generale entrata in vigore nel gennaio 2008 aveva scelto di indicare fra le aree in PL e le strade pubbliche una fascia di "Aree per parcheggi pubblici..." art. 51. Nell'ultima variante successiva a quella approvata dal commissario, su indicazioni del servizio urbanistico si è ritenuto più opportuno, in seconda adozione, ma limitatamente a due lottizzazioni considerate in prima adozione, eliminare tale fascia ricomprendendola nell'area di lottizzazione, visto che poi in sede esecutiva l'area dovrà comunque essere ceduta al comune per i medesimi scopi di parcheggio pubblico. Tale criterio viene ora introdotto per tutte le lottizzazioni.

5.4. - Sentenza TRGA

Con sentenza del TRGA di Trento n. 00123/2009 depositata in segreteria il 23 aprile 2009 e fatta notificare per l'esecuzione dall'avvocato di parte avversa il 25 maggio 2009 ricevuta al protocollo n. 5019/UT è stato accolto il ricorso presentato dai proprietari delle pp. ff. 189/1 e 189/2 in CC Darzo che lamentavano come mai in maniera del tutto ingiustificata e senza motivazioni il commissario ad acta con la delibera n. 24 marzo 2005 n. 1 accoglieva la richiesta presentata ancora nel 2001 dai signori proprietari della p.f. 236/1 trasformandola da agricola a edificabile, ma non accoglieva la richiesta di trattare nello stesso modo anche la contemporanea e analoga richiesta relativa alle confinanti pp. ff. 189/1 e 189/2. Con l'occasione di questa variante si recepisce il dettato del tribunale amministrativo, limitatamente alla parte dell'area fronte strada fino al prolungamento parallelo del confine opposto della p.f. 236/1.

5.5. La tabella degli attributi dello shapefile V100_P

Si riporta qui di seguito la tabella degli attributi dello shapefile V100_P previsto nella standardizzazione come quello utile ad indicare in cartografia le aree nelle quali sono state effettuate le varianti. Nelle tredici tavole stampate in scala 1:2000 e in quella generale in scala superiore per comprendere le aree non di fondo valle interessate alle modifiche sono stampati anche gli shapefile V100_P che si rappresentano come poligoni con bordo di colore rosso. Per facilitare la lettura anziché il numero come etichetta è stata usata la descrizione.. Nei casi di modifica minore per forza di cose si è scelto un poligono grande che circonda in abbondanza l'area modificata in modo da renderla visibile, Per le modifiche grandi il bordo del poligono V100_P coincide (non in maniera perfetta perché non necessario) con il bordo dell'area modificata. Questo vale in particolare per le aree agricole con categoria modificata per adeguamento al PUP. Se può servire, visto che ci sono in tabella sono state lasciate le misure delle aree e dei perimetri, per le variazioni delle aree agricole.

ID	Descrizione	Area	perimetro
1	Eliminazione della strada di progetto già ultimata		
2	Riconfinazione aree agricole intersecanti l'edificio		
3	Trasformazione dell'area in omogeneità con la limitrofa area produttiva		
4	Ridefinizione della tipologia di strada		
5	Individuazione strada comunale e conseguente correzione dei lotti confinanti		
6	Evidenziazione strade comunali e ridefinizione proprietà pubblica		
7	Correzione della destinazione dell'argine del Chiese		
8	Rimozione della tipologia di strada da potenziare e relative fasce di rispetto		
9	Reso omogeneo l'angolo ovest dell'area di pertinenza della canonica di Darzo		
10	Reso omogeneo l'angolo ovest della p.f.d.		
11	Reso omogeneo l'angolo ovest della p.f.d.		
12	Reso omogeneo l'angolo nord mancante del lotto edificato saturo		
13	Reso omogeneo l'angolo mancante del lotto edificato saturo		
14	Correzione destinazione reale a verde pubblico attrezzato e parcheggi		
15	Trasformazione porzione lotto in zona verde pubblico attrezzato e parcheggi		
16	Rese omogenee le porzioni sud ovest dei lotti confinanti		
17	Reso omogeneo l'angolo mancante del lotto		
18	Rese omogenee a compensazione le destinazioni ai confini catastali		
19	Ricompreso il verde pubblico attrezzato e parcheggi nel P.L.		
20	Ricompreso il verde pubblico attrezzato e parcheggi nel P.L.		
21	Ricompreso il verde pubblico attrezzato e parcheggi nel P.L.		
22	Rese omogenee le destinazioni ai confini catastali		
23	Ricompreso il verde pubblico attrezzato e parcheggi nel P.L.		
24	Ricompreso il verde pubblico attrezzato e parcheggi nel P.L.		
25	Ricompreso il verde pubblico attrezzato e parcheggi nel P.L.		
26	Ricompreso il verde pubblico attrezzato e parcheggi nel P.L.		
27	Inserimento piazzale a monte dell'Oratorio nel Centro Storico		
28	Riconfinato correttamente il limite pubblico-privato		
29	Creazione nuova area a verde pubblico attrezzato e parcheggi		
30	Inserimento nuova strada di progetto		
31	Reso omogeneo l'angolo mancante del lotto		
32	Rese omogenee le destinazioni ai confini catastali		
33	Reso omogeneo l'angolo residenziale del lotto agricolo		
34	Variazione da area cave ad area agricola di interesse primario E1	97.936,36	1.563,39
35	Variazione da area agricola ad area di produzione e recupero materiali inerti	3.305,00	312,93
36	Trasformazione da area agricola ad area residenziale di compl.,sentenza TRGA	1.464,91	155,52
37	Variazione da area cave ad area di produzione e recupero materiali inerti	13.669,63	556,83
38	Variazione da area a cave ad area ittica	1.081,30	172,44
39	Variazione da zona a cava a zona ripristino ambientale	1.129,92	163,13
40	Variazione da zona a cava a zona ripristino ambientale	487,45	107,70
41	Variazione da zona a cava a zona ripristino ambientale	10.833,61	611,49
42	Variazione da zona a cava a zona ripristino ambientale	5.644,84	413,91

ID	Descrizione	Area	perimetro
43	Variazione da zona a cava a zona ripristino ambientale	627,52	196,46
44	Variazione da zona a cava a zona ripristino ambientale	28.549,53	1.504,51
45	Correzione confini stradali		
46	Correzione errore da strada esistente a strada di progetto		
47	Variazione da zona agricola E4 a zona agricola E2 come da PUP	25.128,22	662,12
48	Variazione da zona agricola E4 a zona agricola E2 come da PUP	5.636,78	335,56
49	Variazione da zona agricola E4 a zona agricola E2 come da PUP	63.785,19	1.209,89
50	Adeguamento da zona speciale a vincolo in adeguamento ai nuovi std PAT	8.640,34	438,25
51	Variazione da zona agricola E4 a zona agricola E1 come da PUP	13.824,49	542,67
52	Variazione da zona agricola E4 a zona agricola E2 come da PUP	56.437,79	1.107,17
53	Variazione da zona agricola E4 a zona agricola E2 come da PUP	78.109,58	1.449,88
54	Variazione da zona agricola E4 a zona agricola E2 come da PUP	2.914,96	456,44
55	Variazione da zona agricola E4 a zona agricola E2 come da PUP	3.401,93	239,63
56	Variazione da zona agricola E4 a zona agricola E2 come da PUP	13.008,85	507,56
57	Variazione da zona agricola E4 a zona agricola E2 come da PUP	5.224,62	338,69
58	Variazione da zona agricola E4 a zona agricola E2 come da PUP	6.904,82	488,80
59	Variazione da zona agricola E4 a zona agricola E2 come da PUP	26.940,09	869,12
60	Variazione da zona agricola E4 a zona agricola E2 come da PUP	19.603,65	795,00
61	Variazione da zona agricola E1 a zona agricola E2 come da PUP	22.745,58	915,88
62	Variazione da zona agricola E1 a zona agricola E2 come da PUP	37.256,06	974,23
63	Variazione da zona agricola E4 a zona agricola E2 come da PUP	26.750,04	654,00
64	Variazione da zona agricola E4 a zona agricola E2 come da PUP	44.594,36	1.314,97
65	Variazione da zona agricola E4 a zona agricola E2 come da PUP	19.540,69	1.115,79
66	Variazione da zona agricola E4 a zona agricola E2 come da PUP	41.126,01	1.013,50
67	Inserimento variazione stradale di progetto su SS 237		
68	Correzione errore da strada esistente a strada di progetto		
69	Eliminazione dei tratti di strada di progetto e di potenziamento già ultimati		
70	da zona agricola di montagna E5 a E2 come da PUP	24.672,14	667,38
71	da zona agricola di montagna E5 a E2 come da PUP	167.558,00	2.886,56
72	da zona agricola di montagna E5 a E2 come da PUP	25.121,78	956,61
73	da zona agricola di montagna E5 a E2 come da PUP	94.926,18	1.565,59
74	da zona agricola di montagna E5 a E2 come da PUP	93.731,02	1.873,69
75	da zona agricola di montagna E5 a E2 come da PUP	44.969,52	1.592,63
76	da zona agricola di montagna E5 a E2 come da PUP	41.156,26	1.067,53
77	da zona agricola di montagna E5 a E2 come da PUP	129.662,13	3.203,58
78	da zona agricola di montagna E5 a E2 come da PUP	82.727,73	2.263,26
79	da zona agricola di montagna E5 a E2 come da PUP	30.411,53	969,33
80	da zona agricola di montagna E5 a E2 come da PUP	10.823,22	559,08
81	da zona agricola di montagna E5 a E2 come da PUP	474,63	105,85
82	da zona agricola di montagna E5 a E2 come da PUP	19.730,28	705,47
83	da zona agricola di montagna E5 a E2 come da PUP	11.483,23	435,53
84	da zona agricola di montagna E5 a E2 come da PUP	2.102,16	234,73
85	Correzione confini stradali		

5.5. - Modifiche alla normativa

Oltre alle modifiche già sopra illustrate in ordine alle distanze e alle altezze, sono state apportate le modifiche per consentire la equiparazione delle diverse destinazioni insediative previste dal PRG rispetto alla classificazione delle aree del DM 1444/1968 tramite simbologia standardizzata. Nell'ultima versione apparsa sul sito provinciale è stato introdotto il concetto di complementarietà distinguendo le classi in quelle di base e quelle complementari da quelle che costituiscono un vincolo. All'art. 24 relativo alle cave viene introdotto il nuovo concetto. Come sopra riferito in alcuni casi sono stati introdotti nuovi articoli allo scopo come gli articoli 42 bis e 42 ter. e 46 comma 4 sulle DPA come sopra riferito. All'art. 40 comma 2 sono precisati i vincoli a protezione di manufatti e siti o beni di interesse culturale, naturale, paesaggistico e archeologico.

Agli articoli 30 e 31 riguardanti le aree agricole viene chiarito che con i perimetri precisati ai sensi dell'art. 11 comma 4 delle NTA del PUP come richiamato dall'art. 37 comma 9 lett. a) a sua volta richiamato dall'art. 38 comma 11 e le norme di seguito riportate rispettano i dettami dell'art. 38 per cui è superato il regime di salvaguardia previsto dall'art. 48 comma 2 e 148 comma 7 bis della LP 1/2008.

Con riferimento all'art. 40 e 48 comma 2 del PUP all'art. 40 comma 2 delle NTA si chiarisce che perimetri sono già stati precisati in relazione all'accertata alterazione dello stato dei luoghi, senza pregiudicare i contenuti sostanziali dei piani forestali e montani, e le norme di seguito riportate rispettano i dettami dell'art. 40 per cui è superato il regime di salvaguardia previsto dall'art. 48 comma 2

Sono state operate alcune modifiche alle NTA di portata generale.

5.5.1. - Parcheggi privati pertinenziali

In caso di nuove costruzioni, di ampliamenti o di mutamenti di destinazione d'uso di costruzioni esistenti devono essere osservati gli standard di parcheggio fissati con delibera della Giunta provinciale ai sensi dell'art. 73 della LP 22/1991 o dell'art. 59 della LP 1/2008. In occasione del recepimento della programmazione urbanistica del settore commerciale con la variante n. 2 approvata con delibere consiliari n. 27 novembre 2002 con n. 41 e 26 febbraio 2003 n. 12 venne consentito in caso di necessità di reperire aree idonee a soddisfare gli standard di parcheggio anche in un ragionevole raggio di accessibilità pedonale, introducendo all'art. 10 bis e all'art. 27 il seguente comma «I parcheggi pertinenziali di un esercizio commerciale o centro commerciale devono essere collocati nello stesso complesso edilizio che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza; possono altresì essere localizzati anche in altra area o unità edilizia posta in un ragionevole raggio di accessibilità pedonale (di norma 300 metri), purché permanentemente asservita alla funzione di parcheggio pertinenziale, e purché collegata alla struttura di vendita con un percorso pedonale protetto (marciapiedi, attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche »

Lo stesso problema si pose poi nelle aree produttive di cui agli articoli da 17 a 20 ove ricorre la frase «parcheggi: deve essere riservata a parcheggio un'area non inferiore a quanto previsto dall'art. 73 della LP del 05.09.1991 n. 22 e s.m» all'interno dei commi relativi all'edificabilità dei lotti, facendo intendere che l'area "riservata" deve essere all'interno del lotto medesimo. Rispondendo ad apposito quesito il Servizio urbanistica con lettera del 19 giugno 2007 prot. n. 4026/07-13 V GM risolveva la questione sostenendo che "il rapporto di pertinenzialità non richiede necessariamente che detti spazi debbano essere collocati nell'area di intervento bensì possono essere individuati nelle immediate prossimità secondo principi che garantiscono la funzionalità e disponibilità".

L'orientamento viene ripreso in via generale modificando come segue il comma 12 dell'art. 8

12. In caso di nuove costruzioni, di ampliamenti o di mutamenti di destinazione d'uso di costruzioni esistenti devono essere osservati gli standard di parcheggio fissati con delibera della Giunta provinciale ai sensi dell'art. 73 della LP 22/1991 o dell'art. 59 della LP 1/2008. Tali parcheggi sono di norma localizzati all'interno del lotto; in caso di dimostrata impossibilità essi possono essere localizzati anche in altra area non agricola posta in ragionevole raggio di accessibilità pedonale (di norma entro 300 metri), di proprietà o con vincolo pertinenziale debitamente intavolato.

Il citato comma 8 dell'art. 10 bis viene modificato con rinvio, lasciando l'inciso "collegata alla struttura di vendita con un percorso pedonale protetto (marciapiedi, attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche". Il comma 16 dell'art. 27 viene cancellato perché ripetitivo.

5.5.2. - Altre modifiche

5.5.2.1. - Realizzazione parcheggi nelle aree per insediamenti abitativi

All'art. 11 delle NTA recante norme generali per le aree degli insediamenti abitativi ([zone B](#)) si aggiunge il comma 6 del tenore sottoriportato per consentire il rispetto della dotazione minima di parcheggi utilizzando se indispensabile allo scopo anche parti del lotto diversamente normate, fatte salve le convenzioni per le fasce di rispetto e per aree preordinate all'espropriazione.

6. Ai soli fini del rispetto della dotazione minima di parcheggi è possibile utilizzare in adiacenza anche parti del lotto aventi diversa destinazione di zona, fatta salva la sottoscrizione di convenzione ove ritenuto opportuno dal comune per le fasce di rispetto e per le aree in zone G ed F e Z, come previsto all'art. 51 comma 7.

5.5.2.2. - Trasferimento nelle aree produttive di interesse locale delle attività artigianali ora svolte nei centri storici

L'art 18 comma 11 sono aggiunte le seguenti parole "nei centri storici e". Questo comma è stato concordato con il Servizio urbanistica nell'ultima variante scorsa. La facoltà ovviamente, e a maggior ragione, viene estesa anche alle attività artigianali attualmente svolte nei centri storici

11. È ammesso il trasferimento in queste aree delle attività elencate nei commi precedenti del presente articolo attualmente svolte **nei centri storici** e nelle aree di cui al Capo I del Titolo II delle presenti NTA articoli da 11 a 15

5.5.2.3. - Convenzioni per il recupero di edifici tradizionali di montagna a fini abitativi.

In ossequio al disposto di cui all'art. 24 bis comma 6 della LP 22/1991, all'art. 29 è aggiunto il comma 20 del seguente tenore:

20. Ai sensi dell'art. 24 bis comma 6 della LP 22/1991 nel caso di recupero degli edifici a fini abitativi il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia è subordinato alla stipulazione con il comune di una convenzione con la quale i richiedenti si impegnano ad effettuare, per un periodo non inferiore a dieci anni e secondo le modalità stabilite dalla convenzione medesima, interventi di manutenzione ambientale delle pertinenze dell'edificio. In caso di violazione degli obblighi assunti, la convenzione prevede l'esecuzione degli interventi di manutenzione da parte del comune a spese del richiedente.

5.5.2.4. - Depositi agricoli.

All'art. 29 è necessario aggiungere un comma per consentire in via generale agli imprenditori agricoli iscritti nella sezione prima dell'albo di poter realizzare dei depositi agricoli senza possibilità di cambio di destinazione e alloggio annesso nelle zone agricole normali e di pregio. Per gli interventi nelle aree agricole di pregio sarà necessario rispettare la procedura prevista all'art. 38 delle NTA del PUP. L'aggiunta è la seguente:

21. Nelle aree agricole E101_P, E102_P, E103_P ed E104_P di fondovalle è ammessa la costruzione di depositi agricoli senza possibilità di cambio di destinazione d'uso e nemmeno di realizzazione di alloggio da parte di richiedenti che risultino iscritti all'albo degli imprenditori agricoli sezione prima. L'altezza massima del deposito è di ml 6,00, il lotto minimo deve essere di mq. 2.500 e la superficie coperta non deve superare il 25% del lotto. Per gli interventi nelle aree E101_P sarà necessario rispettare la procedura prevista all'art. 38 commi 4 e 5 delle NTA del PUP.

5.5.2.5. - Aree e spazi pubblici e privati da riqualificare con progetti di arredo

L'art 53 è cancellato perché non è stato individuato un riscontro cartografico ove si applichi la normativa

5.5.2.6. - Fasce di rispetto stradale

All'art. 55 comma 17 lett. c viene precisato, con riferimento all'art. 2 comma 1 lett c) dell'allegato alla delibera provinciale 909/1995, che anche per le strade esistenti non classificate nel PRG come strade da potenziare la fascia di rispetto indica un'area riservata ad opere di ampliamento, modifica e miglioramento o equipaggiamento della viabilità e come tali sono aree preordinate dallo strumento urbanistico all'esproprio. La norma viene corretta in tal senso con l'aggiunta delle parole sottolineate.

c) fascia di rispetto: è lo spazio laterale alle strade che va riservato a eventuali ampliamenti o modifiche delle loro sedi, ad altri possibili interventi di miglioramento o equipaggiamento delle medesime, nonché a funzioni di sicurezza e di protezione degli abitati e degli spazi aperti dal rumore, dall'inquinamento e da altri impatti negativi del traffico veicolare sul contesto circostante e per tali motivi le fasce di rispetto anche delle strade esistenti sono considerate aree preordinate all'espropriazione

Allo stesso articolo viene aggiunto il comma 20 che riprende il comma 7 dell'art. 6 della delibera GP precisando per le viabilità comunali che sarà possibile dare il consenso alla realizzazione delle recinzioni e degli accessi nelle fasce di rispetto in base a criteri predeterminati che facciano riferimenti a progetti relativi alla viabilità interessata.

20. Ai fini della tutela della sicurezza della circolazione e della verifica della compatibilità degli interventi con le esigenze di realizzazione e potenziamento delle strade, gli interventi ammessi nelle fasce di rispetto, ivi comprese le recinzioni e l'eventuale realizzazione di nuovi accessi, anche mediante scavi o riporti, sono subordinati al rilascio del parere favorevole dell'ente proprietario della strada ai sensi dell'art. 2 comma 5 del

codice della strada. Nel caso di strade comunali il parere dovrà essere conforme a criteri predeterminati con riferimento a progetti riguardanti la viabilità interessata e sulla base ove occorra di convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 19 comma 16 lett c) o 20 comma 15 lett c)

5.5.2.7. - Principi generali nella fase di progetto del censimento del patrimonio edilizio montano.

Con l'ultima variante generale il commissario ad acta approvava anche le norme per il recupero del patrimonio edilizio di montagna. Queste sono contenute in otto volumi di cui due di carattere generale riguardano il primo la relazione generale con la fase di analisi e classificazione tipologica degli edifici con abaco dei componenti architettonici e funzionali più ricorrenti, mentre il secondo riguarda la fase di progetto con classificazione tipologica degli edifici e individuazione degli indirizzi normativi. Gli altri sei volumi contengono le schede dei singoli edifici raggruppati per tipologia tradizionale e non tradizionale e i tre areali A, B e C. Il volume relativo alla fase progettuale contiene gli indirizzi normativi di carattere generale con riferimento agli obiettivi, agli ambiti di applicazione delle norme e ai criteri di applicazione dell'abaco. Ovviamente tali indirizzi vanno applicati ai nuovi interventi, dando per acquisiti gli elementi architettonici e funzionali in essere e individuati anche con fotografie da più angolazioni nelle singole schede. È emersa la necessità di precisare il concetto aggiungendo a pagina tre del volume indicato al primo capoverso dopo le parole "Gli indirizzi normativi di carattere generale contengono obiettivi, ambiti di applicazione delle norme e criteri di applicazione dell'abaco" vanno aggiunte le parole "e sono relativi ai nuovi interventi".

5.4.2.8. - P.ed. 402/9 c.c. Lodrone scheda A4.2 edificio 16 - tipologia tradizionale

L'edificio, di proprietà del comune di Storo è dato in concessione alla locale associazione cacciatori per usi collettivi di ricovero strumentale alla fruizione della montagna. Sono necessarie opere di riattamento ma stante l'assoluta precarietà della strutture murarie e l'impossibilità di qualsiasi recupero dell'esistente viene ammessa anche la demolizione e ricostruzione con ampliamento rispetto al sedime originario.